



COMUNE DI LEDRO PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 12 DEL 04/05/2016 del CONSIGLIO del COMUNE DI LEDRO

OGGETTO: Nomina del Revisore unico dei Conti del Comune di Ledro per il triennio 2016-2019.

L'anno duemilasedici, il giorno 04 del mese maggio alle ore 18:30, presso la sede del Consiglio Comunale, a seguito di convocazione disposta con avviso ai Consiglieri, si è riunito in seduta pubblica il

CONSIGLIO DEL COMUNE DI LEDRO

sono presenti i signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente/Assente
Dal Bosco Natale	Presidente	Presente
Brigà Achille	Consigliere	Presente
Cellana Erik	Consigliere	Presente
Collotta Luca	Consigliere	Presente
Fedrigotti Anna	Consigliere	Presente
Fedrigotti Fabio	Consigliere	Presente
Girardi Renato	Consigliere	Presente
Leonardi Jacopo	Consigliere	Presente
Mazzola Maurizio	Consigliere	Presente
Mora Walter	Consigliere	Presente
Oliari Claudio	Consigliere	Presente
Santolini Anna Maria	Consigliere	Presente
Sartori Roberto	Consigliere	Presente
Segalla Michele	Consigliere	Assente
Tarolli Ezio	Consigliere	Presente
Tolotti Serena	Consigliere	Presente
Trentini Dario	Consigliere	Assente
Cauzzi Andrea	Consigliere	Presente

PRESENTI: 16 ASSENTI: 2

Assiste il Segretario comunale **Brunelli Maria Flavia**

Il Presidente, **Dal Bosco Natale**, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Delibera n. 12 dd. 04/05/2016

OGGETTO: Nomina del Revisore unico dei Conti del Comune di Ledro per il triennio 2016-2019.

Relazione.

Con deliberazione n. 9 di data 27 gennaio 2010 è stato nominato il revisore del conto il dott. Carlo Delladio per il triennio 2010/2013 per il periodo 27 gennaio 2010 – 26 gennaio 2013. Con successiva deliberazione del Consiglio comunale n. 20 di data 27 marzo 2013 è stato prorogato l'incarico di revisore del conto per il successivo triennio dal 27 marzo 2013 al 26 marzo 2016.

Dato atto della scadenza dell'incarico è necessario provvedere al rinnovo dell'organo di revisione contabile secondo le disposizioni della normativa regionale e del Regolamento di contabilità dell'Ente. In particolare il comma 2 dell'articolo 89 del Regolamento di contabilità prevede che nel caso in cui il Consiglio comunale non provveda alla nomina entro la scadenza dell'incarico triennale questo si intende prorogato per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal giorno di scadenza dell'incarico medesimo.

La Regione Autonoma Trentino-Alto Adige - Ripartizione II Affari Istituzionali, competenze ordinamentali e previdenza – ha emanato la Legge Regionale 5 febbraio 2013 n. 1 (B.U.R. n. 7/I-II del 12 febbraio 2013), in vigore dal 14 marzo 2013, in particolare al Capo II introduce modifiche alle leggi regionali sull'ordinamento delle autonomie locali.

L'articolo 21 "*Disposizioni in materia di revisione economico-finanziaria dei comuni*" – Capo II - della legge regionale sopra citata modifica l'articolo 17 "*Ordinamento finanziario e contabile dei comuni e degli enti locali*" della L.R. 23 ottobre 1998 n. 10 e ss.mm. al fine di recepire nell'ordinamento i principi desumibili dalla nuova disciplina statale in materia di revisione economica-finanziaria degli enti locali.

In particolare la normativa applicabile è costituita dai seguenti commi dell'articolo 17 della L.R. 23 ottobre 1998 n. 10, così modificati:

- comma 101: I comuni eleggono, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori dei conti composto da tre membri iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, in possesso dei requisiti formativi stabiliti dalle Province ai sensi del comma 101-bis per lo svolgimento delle funzioni di revisore nei comuni rientranti nel rispettivo territorio. Nei comuni della provincia autonoma di Bolzano la composizione del collegio di revisori deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quale risulta dai dati dell'ultimo censimento ufficiale della popolazione.
- comma 101-bis: Le Province, al fine dell'esercizio del controllo successivo sulla gestione degli enti locali di cui all'articolo 79, comma 3 dello Statuto speciale di autonomia, organizzano, in collaborazione con il competente Ordine professionale e con le associazioni rappresentative dei revisori percorsi di formazione e aggiornamento per gli iscritti di cui al comma 101, finalizzati all'acquisizione di specifiche competenze nei settori in cui le Province svolgono funzioni di controllo. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentiti il competente Ordine professionale e le associazioni rappresentative dei revisori, vengono fissate modalità, frequenza e valutazione di tali percorsi formativi.
- comma 102: **Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 101.**
- comma 103: L'Organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dall'esecutività della delibera di nomina o dalla data di immediata eseguibilità ed i suoi membri **sono rieleggibili continuativamente una sola volta**. Ove nei collegi si proceda a

sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi.

Il comma 2 dell'articolo 21 della L.R. n. 1/2013 prevede una norma transitoria in relazione al possesso dei requisiti formativi, stabilendo che tale prescrizione non è condizione necessaria per la nomina a revisore fino all'effettuazione dei percorsi formativi di cui al comma 101-bis dello stesso articolo 17.

Il medesimo articolo 21 della L.R. n. 1/2013 prevede inoltre le seguenti disposizioni:

- un compenso massimo annuo lordo al revisore dei conti dei comuni con popolazione compresa tra i 5.001 e 10.000 abitanti pari ad euro 6.000,00.- (comma 3);
- non è più consentita alcuna deroga disposta con Regolamento di contabilità dell'ente rispetto alle disposizioni previste dalla Legge regionale in relazione alla composizione, alla durata dell'incarico e alle cause di cessazione dell'incarico dell'organo di revisione (comma 4);
- la competenza del Consiglio comunale a scegliere ed eleggere i revisori dei conti (comma 5
 - trattasi di modalità riconfermata rispetto alla precedente normativa regionale. Tale dispositivo si discosta da quanto introdotto dalla normativa statale, che prevede la scelta dei revisori dei conti mediante estrazione a sorte da un elenco istituito a livello regionale effettuata dalle Prefetture);
- il requisito d'iscrizione al registro dei revisori legali si intende riferito all'iscrizione nel registro dei revisori contabili, fino alla definitiva attuazione delle disposizioni contenute del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Dato atto altresì che:

- al revisore sono applicabili le norme sull'incompatibilità e sulla ineleggibilità previste dall'articolo 42 del T.U.L.L.R.R. sull'ordinamento contabile e finanziario, approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L e modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L;
- ciascun revisore, secondo quanto previsto dall'art. 31 del D.P.G.R. 27 ottobre 1999 n. 8/L e ss.mm., non può assumere complessivamente più di otto incarichi e tale limite deve essere dichiarato con apposita autocertificazione;
- l'elezione è effettuata dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei membri.

Ai fini rinnovo dell'Organo di revisione contabile, dato atto che il Comune di Ledro ricade nella fascia demografica compresa tra i 5.001 e 10.000 abitanti, ai sensi dell'articolo 88 del Regolamento di contabilità, in data 15 febbraio 2016 è stato pubblicato l'avviso nelle forme previste dalle disposizioni regolamentari, per la presentazione di candidature da parte dei soggetti interessati a ricoprire tale incarico.

Il Consiglio comunale, accertata la propria competenza ai sensi del comma 5 dell'articolo 21 della L.R. n. 1/2013, e:

- considerato il quadro normativo sopra delineato;
- preso atto che entro il termine dell'8 marzo 2016 ore 12.00 fissato dall'avviso sono pervenute cinque proposte di candidature, di cui una carente della documentazione richiesta secondo le modalità di presentazione richiamate e stabilite nell'avviso sopra citato;
- riscontrato il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, sulla base della documentazione agli atti, dei candidati che hanno presentato la propria disponibilità all'incarico;
- precisato che il compenso al revisore contabile è stabilito con la deliberazione di nomina, fermo restando che il limite massimo annuo lordo è pari ad euro 6.000,00.- per i comuni

con popolazione compresa tra 5001 e 10.000 abitanti, ai sensi del comma 3 dell'articolo 21 della L.R. n. 1/2013;

intende procedere alla nomina del revisore del conto, ai sensi del comma 103 dell'articolo 17 della L.R. 23 ottobre 1998 n. 10, così come modificato dall'articolo 21 della L.R. 5 febbraio 2013 n. 1, per il triennio 2016/2019, a decorrere dall'esecutività del presente provvedimento ai sensi dell'articolo 40 del D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L.

La Giunta comunale in considerazione ai curriculum pervenuti e la documentazione agli atti, valutati il possesso dei requisiti di onorabilità, dei requisiti professionali nonché la proposta economica, propone, ai fini dell'affidamento dell'incarico, il candidato dott.ssa Tiziana Depaoli dato atto che la stessa risulta soddisfare pienamente i titoli e le qualità per lo svolgimento delle funzioni di revisore contabile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

premesso quanto sopra;

accertato che, in ordine all'attribuzione del relativo compenso, la popolazione residente al 31.12.2015 risulta essere di 5.400 unità;

vista la deliberazione n. 4 di data 8 marzo 2016, immediatamente esecutiva, con la quale il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016-2018 ai fini autorizzatori, la Relazione previsionale e programmatica triennio 2016-2017-2018, lo schema di bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. n. 118/2011 con funzione conoscitiva.

visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L e modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L;

visto il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile, approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L;

visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 45 di data 31 marzo 2010 ed entrato in vigore il 22 maggio 2010 e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento di contabilità del Comune di Ledro approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 64 di data 24 ottobre 2012;

vista la Legge Regionale 5 febbraio 2013 n. 1 (B.U.R. n. 7/I-II del 12 febbraio 2013) *“Modifiche alle disposizioni regionali in materia di ordinamento ed elezione degli organi dei comuni”*, in vigore dal 14 marzo 2013, in particolare il Capo II che introduce modifiche alle leggi regionali sull'ordinamento delle autonomie locali;

visto in particolare il comma 103 dell'articolo 17 della L.R. 23 ottobre 1998 n. 10, così come modificato dall'articolo 21 della L.R. 5 febbraio 2013 n. 1;

visto il Testo unico delle Leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto – Adige approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;

dato atto delle specifiche funzioni attribuite dall'art. 43 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L e modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L;

visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

visto l'articolo 10 della Legge Regionale 3 agosto 2015, n. 22;

vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)”;

visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. con particolare riferimento all'articolo 239 “Funzioni dell'Organo di Revisione”;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'articolo 81 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 81 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano da parte di tutti i consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. di nominare revisore unico dei conti del Comune di Ledro la dott.ssa Tiziana Depaoli, residente a Cavareno (TN), con studio a Trento in Via Brennero n. 139, iscritto all'albo dei revisori contabili con il n. 168367 (decreto pubblicato in gazzetta ufficiale, 4° serie speciale, n. 42 di data 28.05.2013);
2. di dare atto che l'effettiva assunzione dell'incarico da parte del revisore decorrerà dalla data di esecutività del presente provvedimento ed è subordinata alla presentazione, da parte dell'interessato, di apposita dichiarazione, resa nelle forme di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il rispetto del limite degli incarichi assunti complessivamente;

3. di fissare la durata del presente incarico in anni tre decorrenti dalla data di esecutività del presente provvedimento;
4. di attribuire il compenso nella misura complessiva annua pari ad euro 5.000,00.- oltre ad oneri contributivi e fiscali in misura di legge;
5. di demandare al responsabile del servizio competente l'impegno di spesa sul pertinente capitolo al codice di bilancio 1.01.01.03 - cap. 1050203 - C.d.C. 02 che presenta adeguata disponibilità;
6. di comunicare al Tesoriere, al Commissariato del Governo e alla Giunta provinciale, il nominativo del revisore entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività del presente provvedimento, a norma del disposto di cui all'articolo 31 comma 4 del D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L;
7. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 79, comma 5°, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L;
 - b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL CONSIGLIO COMUNALE, constatata la scadenza del mandato dell'attuale incarico di revisore del conto del Comune di Ledro, ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano da parte di tutti i consiglieri presenti e votanti, **DICHIARA** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 79, comma 4, del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Dal Bosco Natale

IL SEGRETARIO COMUNALE

Brunelli Maria Flavia